



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE n. 5/D

Protocollo: 7699

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 12 febbraio 2004

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00194 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA

All' Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All' Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

OGGETTO: Istruzioni relative al contemporaneo utilizzo delle Procedure Semplificate di cui all'art. 76, paragrafo 1 del Reg. (CEE) n. 2913/92.

Premessa

E' pervenuta a questa Area Centrale una richiesta di chiarimenti da parte di alcuni operatori economici, beneficiari di procedura di domiciliazione, circa la possibilità, al fine di agevolare la speditezza dei traffici internazionali, di poter effettuare operazioni di importazione in daziato sospeso avvalendosi, in base a quanto previsto dalle norme comunitarie, della dichiarazione incompleta.

Ciò premesso, ed in considerazione della questione che coinvolge risorse proprie della Comunità, questa Area ha provveduto ad inviare apposito quesito alla competente Direzione Generale TAXUD/B1 della Commissione Europea al fine di avere parere ufficiale sulla interpretazione degli articoli della normativa comunitaria citati ed in particolare sulla possibilità di coesistenza di due procedure semplificate (procedura di domiciliazione e procedura della dichiarazione incompleta).

Il predetto Servizio della Commissione Europea, con nota D(2003) 6927 del 7.11.2003, ha chiarito che la procedura di domiciliazione e la procedura della dichiarazione incompleta possono coesistere in quanto le citate procedure sono disciplinate in ambito comunitario da norme proprie e quindi non possono che essere utilizzate, congiuntamente, se non nel contestuale rispetto delle disposizioni stesse.

I° - Contemporaneo utilizzo della procedura di domiciliazione (art. 76, p. 1, lett. c del Reg. CEE 2454/93) e della procedura della dichiarazione incompleta (art. 76, p. 1, lett. a del Reg. CEE 2454/93).

1. – Procedure comuni all’importazione e all’esportazione

1.1. Alla luce della risoluzione sopra citata, si chiarisce che il soggetto autorizzato dalla competente Direzione Regionale alla *procedura di domiciliazione* di cui all’art. 76, p. 1, lett. c) del Reg. (CEE) 2913/92, che intenda avvalersi del contemporaneo utilizzo della *procedura della dichiarazione incompleta* di cui 76, p. 1, lett. a) del Reg. (CEE) 2913/92, dovrà provvedere a richiedere l’apposita autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto 7.12.2000 direttamente al Direttore dell’Ufficio doganale competente per il luogo ove sono svolte le operazioni doganali in procedura di domiciliazione (dogana di controllo).

1.2. Al riguardo, le *istanze* relative alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al beneficio della dichiarazione incompleta devono essere redatte secondo il modello dell’allegato A del citato Decreto 7.12.2000 conformemente alle disposizioni dell’art. 3 del medesimo Decreto. Le *autorizzazioni* relative al beneficio della dichiarazione incompleta sono rilasciate secondo il modello di cui all’allegato A1 del

citato Decreto conformemente alle disposizioni impartite all'articolo 4 e seguenti dello stesso.

1.3 L'ufficio doganale competente, provvederà ad emanare o, se del caso ad aggiornare il relativo disciplinare di servizio con le istruzioni relative al contemporaneo utilizzo delle procedure semplificate.

1.4 Si richiama l'attenzione dell'ufficio doganale di controllo che all'atto dell'invio del preavviso di cui alle risoluzioni n. 1/D del 17.03.2003 e n. 3/D del 31.07.2003, il soggetto beneficiario, qualora necessiti di avvalersi del beneficio alla dichiarazione incompleta dovrà indicare la dicitura "Utilizzo della dichiarazione incompleta – Autorizzazione prot. n..... del....". Egli dovrà, inoltre, necessariamente specificare quali siano i dati o i documenti mancanti.

Ciò al fine di consentire alla dogana competente, qualora si avvalga della facoltà di intervenire presso i luoghi autorizzati, di effettuare il controllo sulla base dei dati e della documentazione in effettivo possesso del soggetto autorizzato.

La predetta indicazione, qualora la dogana decida di non intervenire per il controllo, dovrà servire per la corretta applicazione delle garanzie e contabilizzazione dei dazi in applicazione agli artt. da 254 a 259 del Reg. (CEE) 2454/93

2. – Immissione in libera pratica

2.1. Gli esemplari della dichiarazione incompleta, richiesti per l'immissione in libera pratica, quindi, mancanti di alcuni dati (i dati obbligatori sono quelli di cui all'art. 254 del reg. CEE n. 2454/93) o di alcuni documenti dovrà essere presentata, entro il termine stabilito nel disciplinare di servizio predisposto per la procedura di domiciliazione.

2.2. Ai sensi dell'articolo 256 del Reg. (CEE) 2454/93 e dell'art. 3 del citato Decreto 7.12.2000, il termine entro cui il dichiarante deve comunicare le indicazioni o presentare i documenti mancanti è stabilito nel termine massimo di 30 giorni. Resta, ovviamente, fermo che i termini del presente punto e del punto 2.2. possono anche coincidere.

2.3 Nel caso in cui l'autorizzazione al beneficio della dichiarazione incompleta riguardi la mancanza di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio può essere accordato, su richiesta del dichiarante, un termine supplementare per la sua presentazione, non superiore a tre mesi conformemente all'art. 256, p. 1, secondo comma del Reg. (CEE) 2454/93.

2.4. Nel caso in cui occorra comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore trova applicazione, riguardo al termine di comunicazione o presentazione, l'art 256, p. 1, terzo paragrafo del Reg. (CEE) 2454/93.

2.5. Allo scadere dei termini sopra riportati, la dichiarazione incompleta può essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'ufficio doganale competente, da altra dichiarazione contenente tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime in questione, comprensiva in allegato di tutti i documenti richiesti. In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per l'applicazione dei dazi o l'applicazione delle altre disposizioni relative al regime dell'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta (cfr. art. 259 del Reg. CEE n. 2454/93) *avvenuta con l'iscrizione dei dati nel registro aziendale*, così come stabilito per le procedure di domiciliazione.

2.6. E' appena il caso di precisare che restano ferme, le disposizioni stabilite dalle norme comunitarie, di cui rispettivamente per la procedura di domiciliazione (cfr. artt. da 263 a 267 del reg. CEE9 2454/93), e per la procedura della dichiarazione incompleta (cfr. artt. da 254 a 259 del reg. CEE n. 2454/93), nonché le relative norme nazionali di applicazione.

3. - Esportazione

3.1. Qualora il contemporaneo utilizzo della procedura di domiciliazione e della procedura della dichiarazione incompleta riguardi il regime dell'esportazione il soggetto autorizzato provvederà, come prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, a compilare l'esemplare n. 3 del DAU preautenticato ai sensi dell'articolo 286 del Reg. (CEE) 2454/93, riportante, altresì, la dicitura, nella casella 44, "Esportazione semplificata" come disposto dall'art. 280, paragrafo 3 del citato Reg. (CEE) n. 2454/93. Ciò, anche al fine del riconoscimento delle semplificazioni applicate da

parte delle dogane di uscita comunitarie, nonchè ai fini dei controlli a posteriori.

3.2. La dichiarazione incompleta dovrà, comunque, contenere le diciture indicate nell'articolo 280 del Reg. (CEE) n. 2454/93.

3.3. Il visto uscire apposto sul retro dell'esemplare n. 3 della dichiarazione incompleta dalla competente dogana di uscita vale a tutti gli effetti quale prova dell'uscita dal territorio della comunità.

3.4. Anche in questa fattispecie, l'iscrizione nel registro aziendale della dichiarazione incompleta equivale ad accettazione della dichiarazione

3.5. Per quanto riguarda il termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione complementare o sostitutiva contenenti i dati o i documenti mancanti si richiamano, qualora ne ricorrano le ipotesi, i precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3. e 2.4.

4. – Regimi doganali economici

4.1. Per quanto attiene i regimi doganali economici, si richiamano le seguenti disposizioni del citato Reg. (CEE) n. 2454/93:

- deposito doganale: (artt. 268 e 278);
- perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea (artt. 275 e 278);
- perfezionamento passivo (artt. 277 e 278).

II - Contemporaneo utilizzo della procedura di domiciliazione (art. 76, p. 1, lett. c del Reg. CEE 2454/93) e della procedura della dichiarazione semplificata (art. 76, p. 1, lett. b del Reg. CEE 2454/93).

2. Si richiama, l'attenzione di codeste Direzione che, come peraltro confermato dalla citata nota del Servizio della Commissione Europea - Direzione Generale B1 - D(2003) 6927 del 7.11.2003, per quanto concerne il contemporaneo utilizzo della *procedura di domiciliazione* di cui all'art 76, lett. c) del Reg. (CEE) 2913/92 e della *procedura della dichiarazione*

semplificata di cui all'art 76, lett. b) del Reg. (CEE) 2913/92, restano valide le disposizioni emanate con la nota dell'ex Direzione Centrale dei Servizi Doganali, prot. 220/VIII del 7.2.1994 e il relativo ambito di applicazione previsto *per il solo regime dell'esportazione definitiva*. Restano, inoltre, applicabili le relative disposizioni comunitarie del Reg. CEE n. 2913/92 e del Reg. CEE 2454/93, nonchè quelle nazionali di cui, da ultimo, il Decreto 7.12.2000, anche in materia di rilascio delle relative autorizzazioni.

Codeste Direzioni regionali sono pregate di dare la massima diffusione ai propri uffici delle presenti disposizioni.

Il Direttore dell'Area
Dott. A. Tarascio